



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

PROT_7133

R.P._523

COPIA

ORDINANZA N. 17 del 15-11-2021

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2021 AL 30
APRILE 2022.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell’aria, il Comune di Bevilacqua risulta inserito nella zona IT0522;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di

risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, in cui si definisce una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

RILEVATO CHE:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - Nessuna allerta - verde;
 - Livello di allerta 1 - arancio;
 - Livello di allerta 2 - rosso.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde.

Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso), sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- il superamento sistematico e continuativo, tuttora in corso, comprende anche la zona di appartenenza del Comune di Bevilacqua (IT0513 - classificazione regionale 2013) con riferimento al valore limite giornaliero di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenente misure straordinarie;
- con ordinanze sindacali nn. 4 e 5 del 21/04/2021, a seguito dell'emanazione della D.G.R.V. n. 238/2021, sono state adottate nuove e più stringenti misure, estendendo il periodo di valenza fino al 30 aprile 2021;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R.V. n. 238/2021;
- in data 26 agosto 2021 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) – presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le ultime indicazioni regionali, in merito ai provvedimenti comunali da emanare;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione", valevoli dal 2021 al 2023;
- la D.G.R.V. n. 1089 del 09 agosto 2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure."
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

O R D I N A

1. Il divieto di circolazione, dal **01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, dal lunedì al venerdì**, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, alle seguenti categorie di veicoli:
 - veicoli alimentati a **benzina categorie M e N** omologati **EURO 0, EURO 1**;
 - veicoli alimentati a **diesel categoria M e N** omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
 - ciclomotori e motocicli **categoria L** omologati **EURO 0**;
2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
 - veicoli alimentati a **benzina categorie M e N** omologati **EURO 0, EURO 1**;
 - veicoli alimentati a **diesel categoria M e N** omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3**;
 - ciclomotori e motocicli **categoria L** omologati **EURO 0**.

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Il divieto di circolazione del presente provvedimento si applica a tutto il territorio comunale così come risulta anche da apposita segnaletica stradale;

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono esclusi i seguenti veicoli appartenenti alle categorie (Euro) interessate dal divieto di circolazione:

- mezzi che svolgono funzioni di pubblico servizio, di pubblica utilità o finalità sociale (tra cui: Forze dell'ordine, Forze armate, Protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia locale e provinciale, trasporto di linea, trasporto pubblico locale, scuolabus, autovetture targate CD e CC, servizio manutentivo per finalità pubbliche);

- mezzi, anche privati, adibiti al pronto soccorso sanitario, al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, al servizio di operatori sanitari ed assistenziali, alle visite urgenti di medici e veterinari, al trasporto per donazione di sangue;
- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada (*);

(*)

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

veicoli ad alimentazione elettrica totale o parziale, compresi i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

- veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione, purché utilizzino per la circolazione solo gpl o gas;
- veicoli diesel convertiti a gas;
- veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1";
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- Veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'ufficio dei Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, **in tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022**, è fatto:

D I V I E T O

di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

Dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, è altresì fatto

D I V I E T O

1. di utilizzare **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** – legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo):

- con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1 e 2 stelle**;
- con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1, 2 e 3 stelle**, in caso di raggiungimento del **livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso**;

2. di **effettuare combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali. Sono consentite deroghe, per falò rituali e fuochi d'artificio, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale;

Dal 01 ottobre 2021 al 15 aprile 2022 è fatto

D I V I E T O

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso, di spandere i liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 è inoltre fatto

O B B L I G O

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - **a massimi di 19°C** (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - **a massimi 17° C** (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

2. **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso**, la temperatura degli edifici classificati come **residenza e assimilabili ed edifici pubblici**, dovrà essere **ridotta di 1° C**.
3. di **non climatizzare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
4. di programmare, nei periodi fissati di sospensione delle attività didattiche, **in modalità “antigelo”** il riscaldamento degli edifici scolastici comunali.
5. di utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

I N F O R M A

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), **VIETA l'installazione** di generatori a biomassa legnosa con **classe emissiva inferiore alle 4 stelle**, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione del divieto di effettuare combustioni all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e tramite il sito web istituzionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Sindaco

F.to Girlanda Valentino

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa